

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE
INFORTUNI SCUOLE DELL'INFANZIA E NIDI D'INFANZIA**

La presente polizza
stipulata tra il

**COMUNE DI SCANDIANO
C.F./P.IVA: 00441150356**

e la Società

DURATA DELLA POLIZZA

dalle ore 24.00' del 31.12.2014
alle ore 24.00' del 31.12.2017

Redatto da:

UNION BROKERS S.R.L.

Via Gandhi n° 16 – 42100 Reggio Emilia

Tel.: 0522.290111 Fax.: 0522.284939

www.unionbrokers.it / Email: info@unionbrokers.it

Definizioni:

si intendono:

- per SOCIETA' : La Compagnia Assicuratrice
- per CONTRAENTE: COMUNE DI SCANDIANO
- per ASSICURATI: Le persone per conto delle quali è stato versato il premio

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

1) L'assicurazione di cui alla presente polizza vale per gli infortuni che colpissero gli Assicurati (Bambini frequentanti 0 - 6 anni, Insegnanti, esecutori scolastici infanzia, facenti parte della scuola e relative succursali), derivanti da:

- tutte le attività inter/extra/pre e parascolastiche organizzate dai servizi educativi comunali, sia all'interno che all'esterno (gite ricreative ed educative, stages, attività ginniche, corsi di nuoto, ecc .) in qualunque orario ed in qualunque giorno, compresi i festivi, per tutta la loro durata anche se eccedesse di varie ore rispetto a quella dichiarata nel programma, semprechè siano autorizzate dall' istituzione servizi educativi e scolastici.
E' compreso inoltre il tragitto, anche con uso di veicoli, dalla casa alla scuola o al luogo dell'attività scolastica autorizzata e viceversa, nei limiti di tempo di un'ora prima dell'inizio delle lezioni ed un'ora dopo il termine della stesse, compreso l'eventuale tragitto per il trasferimento del personale che svolga servizio presso più scuole e/o sedi.

La garanzia si intende automaticamente estesa:

- agli insegnanti e familiari partecipanti alle uscite/gite organizzate e autorizzate dai servizi educativi comunali;
- ai familiari stessi che volontariamente svolgono attività pratiche all'interno della scuola;
- a tutti i supplenti temporanei;

- al personale in quiescenza che svolge attività all'interno della scuola, secondo quanto stabilito dalla C .M . n . 127 del 14 .04 .1994;

- 2) Gli assicurati sono garantiti per le seguenti indennità:
- a1) Alunni € 55 .000,00 per il caso di morte, pagabili agli eredi legittimi;
 - a2) Altri assicurati € 100 .000,00 per il caso di morte pagabili agli eredi legittimi
 - b) fino a € 1 .550,00 per spese di onoranze funebri;
 - c) fino a € 250.000,00 per il caso di invalidità permanente, secondo i seguenti criteri:
 - € 1.000,00 per ciascun punto di invalidità fino al 10° punto compreso;
 - € 1.500,00 per ciascun punto di invalidità dall'11° al 40° punto compreso;
 - € 2.000,00 per ciascun punto di invalidità dal 41° al 50° punto compreso;
 - € 2.500,00 per ciascun punto di invalidità dal 51° al 64° punto compreso;L'indennità verrà corrisposta nella misura del 100% del capitale assicurato € 250.000,00 in caso di invalidità di grado pari a superiore al 65%
 - d) - € 52,00 giornaliera a titolo di indennità per ricoveri ospedalieri, oppure € 130,00 se il ricovero avviene presso strutture pubbliche che non abbia comportato altri rimborsi previsti dalla garanzia - esclusi i punti a) e c) - fino ad un massimo di 200 giorni;
 - e) Rimborso spese (tickets compresi) da infortunio: fino a € 5.165,00 per onorari medici e chirurgici, per spese di accertamenti diagnostici (esami di laboratorio, radiografie, radioscopie), farmaceutiche, cure odontoiatriche compresa la sola prima protesi, terapie fisiche, rette di degenza, trasporto in ambulanza dal luogo dell'infortunio al pronto soccorso o ospedale.
 - f) Rimborsi relativi agli scambi di classi con Paesi stranieri e altresì a viaggi-soggiorno all'estero:

- fino a € 775,00 per:
 - *spese mediche e ospedaliere, rese necessarie da malattia che colpisca l'assicurato mentre si trova all'estero;
 - *spese per rientro anticipato o posticipato, conseguente a malattia o infortunio;
 - * spese per rientro anticipato dovuto a decesso di un familiare;
 - * spese per viaggio di un familiare, reso necessario a seguito di ricovero del partecipante alla gita, che richieda assistenza.
- g) Acquisto lenti per danno oculare fino a € 517,00
- h) € 362,00 per spese relative all'acquisto di lenti comprese quelle a contatto.
Tale garanzia è estesa all'acquisto della montatura con il limite massimo di € 155,00
- i) Danni estetici a seguito di infortunio, sempreché, non altrimenti indennizzati fino a € 12.000,00
- l) indennizzo forfettario
 - € 78,00 per assenza oltre sei giorni consecutivi.
 - € 155,00 per assenza oltre quindici giorni consecutivi

Relativamente al "rimborso spese" viene convenuto quanto segue:

- a) le denunce di sinistro potranno essere trasmesse mensilmente entro il 15 del mese successivo a quello della data dell'infortunio.
 - b) il rimborso viene effettuato dalla Società a guarigione clinica avvenuta su presentazione, da parte dell'Assicurato, dai documenti giustificativi (notule, distinte e ricevute debitamente quietanzate). La domanda per il rimborso di dette spese, corredata dai documenti giustificativi di cui sopra, deve essere presentata alla Società, pena la decadenza, entro il trentesimo giorno successivo a quello in cui è terminata la cura medica.
- 3) Nel caso di evento che colpisca più persone assicurate, l'indennizzo dovuto dalla Società non potrà superare complessivamente l'importo massimo di € 2.066.000,00 .

- 4) La Società acconsente a comprendere nella garanzia gli infortuni derivanti da:
 - a) sforzi muscolari aventi carattere traumatico e le ernie addominali traumatiche. Per queste ultime resta inteso che:
 - nel caso in cui l'ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile secondo parere medico, verrà corrisposta un'indennità a titolo di invalidità permanente non superiori al 10% della somma assicurata per il caso di invalidità permanente assoluta;
 - qualora insorga contestazione circa la natura e la operabilità dell'ernia, la decisione è rimessa al Collegio Medico, a sensi di polizza;
 - b) imprudenze e negligenze gravi;
 - c) malore o incoscienza, purché tale stato non derivi dall'uso di sostanze alcoliche;
 - d) asfissia per subitanea fuga di gas o di vapore
- 5) La Società, in deroga al disposto dell'art . 1916 c .c ., rinuncia ad ogni azione di rivalsa verso i responsabili dell'infortunio lasciando così integri i diritti dell'Assicurato o dei suoi aventi causa.
- 6) A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione infortuni, si dà e prende atto che la garanzia vale per tutte le persone indipendentemente dalle loro condizioni fisiche e di salute, fermi restando i criteri di indennizzabilità stabiliti dalle Norme stesse.
- 7) Ove l'assicurato fruisca di prestazioni analoghe a quelle previste dalla presente assicurazione da parte di altri Istituti (USL, Cassa Mutua, Compagnie di assicurazione, ecc .), l'assicurazione stessa assumerà carattere integrativo, per cui la Società sarà tenuta ad effettuare il rimborso solo per l'eventuale eccedenza fino alla concorrenza delle somme assicurate.
- 8) L'Istituto contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità degli Assicurati.
Per l'identificazione di tali Assicurati, si farà riferimento alle risultanze dei registri di iscrizione che il Contraente si obbliga di dare in visione, in

qualsiasi momento alle persone incaricate dalla Società di fare accertamenti e controllo.

- 9) La garanzia si intende valida:
- a) per gli Assicurati che nel corso dell'anno scolastico siano trasferiti ad altra Scuola o Istituto;
 - b) per Docenti che prestano la loro opera c/o scuole diverse purché autorizzati dagli Organi competenti.

Ove si verifichi un infortunio, dovrà essere indicata nella denuncia la scuola presso cui è stato effettuato il versamento del premio.

- 10) Riferimento alla tabella delle percentuali di legge per i casi di invalidità permanente.

A parziale deroga delle Norme, la tabella delle percentuali di invalidità permanente prevista in polizza si intende sostituita da quella di cui all'allegato 1 del D .P .R . 30 .06 .1965, n . 1124 (Testo Unico dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro).

- 11) Il premio finito annuo per ciascun Assicurato viene pattuito in €
. (.....) . Compresi accessori e tasse e ciò anche se il periodo di frequenza dovesse risultare inferiore alla durata dell'anno scolastico e viene anticipato in base ai seguenti elementi forniti dal Contraente:
- Bambini frequentanti: n . 250
 - Personale insegnante / esecutori scolastici infanzia: n . 40

Se alla fine dell'anno scolastico non si sono verificate variazioni numeriche al 10%, non si darà luogo a conguaglio di premio.

- 12) Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione:

La garanzia ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza a prescindere dal pagamento della prima rata di premio, che dovrà comunque avvenire entro 90 gg . dalla data di perfezionamento della polizza .

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60mo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

A richiesta del Contraente la Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche

per un periodo massimo di 180 giorni ed il relativo rateo di premio dovrà essere anticipato in via provvisoria in misura pari a 2/12 del premio dell'assicurazione .

L'eventuale premio di regolazione dovrà essere corrisposto entro 90 giorni dalla data dell'aggiudicazione .

Qualora detta regolazione dovesse avere un valore negativo per la Società, la somma corrispondente sarà rimborsata all'Amministrazione Comunale.

13) Durata dell'assicurazione:

L'assicurazione ha validità dalle ore 24:00 del 31.12.2014 alle ore 24:00 del 31.12.2017, con rescindibilità annua, e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta.

14) Rescindibilità annuale:

Le Parti si riservano la facoltà di rescindere il contratto al termine di ciascun anno di assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno 30 giorni della scadenza annua da parte del Contraente e 90 giorni da parte della Società.

15) Recesso in caso di sinistro:

Dopo ogni sinistro e fino al 60mo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo dovuto, la Società può recedere dal contratto, tramite raccomandata, telex o facsimile, con preavviso di 90 giorni. Entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte del premio, al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.

Anche l'Assicurato può recedere dal contratto nel periodo intercorrente tra ogni denuncia di sinistro ed il sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo dovuto, fermo il diritto al rimborso del premio, al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.

16) Clausola Broker:

Il Contraente dichiara di aver affidato l'incarico di Brokeraggio per la definizione e la gestione del presente contratto alla società Union Brokers Srl, con sede a Reggio Emilia.

La Società riconosce che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato e che tale pagamento è liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

17) Regolazione del premio

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di presentare preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate.

Per la loro identificazione si farà riferimento alla documentazione dei competenti uffici che il Comune si impegna a far pervenire alla Compagnia in caso di richiesta.

Alla scadenza di ogni anno assicurativo, il Contraente si impegna a comunicare alla Compagnia le eccedenze numeriche intervenute nel corso dell'anno che verranno regolate in base all'Art. 12 delle Condizioni Particolari di Polizza.

Fermo restando il premio minimo annuo di polizza di €..... comunque acquisito dalla Compagnia.

18) Tracciabilità dei flussi finanziari

La compagnia assicuratrice ed il Broker assumono gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136/2010 con le conseguenze ivi previste.

19) Coassicurazione e delega

qualora l'Assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Direzione della Società Delegataria sul Documento di Assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente Polizza.

20) Foro competente

Per le controversie, il Foro competente è esclusivamente quello di Reggio Emilia.

SITUAZIONE SINISTRI POLIZZA
Periodo di osservazione 01.01.2009 – 31.05.2014

Polizza Infortuni scuola – 62546092 Unipol

ESERCIZIO	TOTALE SINISTRI				IMPORTO PAGATO	IMPORTO RISERVATO
	Denunciati	Senza seguito	Pagati	Riservati		
2009						
2010						
2011						
2012	1		1		5.340,00	
2013						
2014						
TOTALE	1		1		5.340,00	